



## **La Corte respinge il ricorso del Regno Unito contro la decisione che autorizza undici Stati membri a instaurare una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie**

*Gli argomenti adottati dal Regno Unito riguardano gli elementi di una futura imposta e non l'autorizzazione ad istituire una cooperazione rafforzata*

In questa causa, il Regno Unito chiede alla Corte di giustizia di annullare una decisione <sup>1</sup> del Consiglio che autorizza undici Stati membri <sup>2</sup> ad instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie («ITF»).

Tale decisione è stata adottata allorché, dopo tre riunioni del Consiglio nel giugno e nel luglio 2012 su una proposta di direttiva della Commissione del 2011, è divenuto evidente che un'ITF non avrebbe potuto beneficiare di sostegno unanime all'interno del Consiglio in un futuro prevedibile.

Nel febbraio 2013, dopo l'adozione della decisione che ha autorizzato la cooperazione rafforzata, la Commissione ha adottato una nuova proposta di direttiva.

Il Regno Unito ritiene che la decisione impugnata autorizzi l'adozione di un'ITF che produrrà effetti extraterritoriali. Esso sostiene inoltre che l'ITF, in forza di altre direttive <sup>3</sup> sull'assistenza reciproca e sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, imporrà costi agli Stati membri non partecipanti. Il Regno Unito ammette che il proprio ricorso potrebbe essere considerato prematuro e che, piuttosto che contestare la decisione di autorizzazione, esso dovrebbe impugnare, al momento opportuno, la misura di esecuzione che sarà definitivamente adottata dagli Stati partecipanti. Ciononostante, esso ha deciso di proporre, a titolo precauzionale, un ricorso di annullamento contro la decisione di autorizzazione, per preservare il proprio diritto di contestare una misura di esecuzione siffatta.

Con la sua odierna sentenza, **la Corte respinge il ricorso del Regno Unito.**

Essa sottolinea che, nell'ambito di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione che autorizza una cooperazione rafforzata, il sindacato della Corte ha ad oggetto la validità del rilascio di una simile autorizzazione. Tale sindacato non dev'essere confuso con quello esercitabile, nell'ambito di un ulteriore ricorso di annullamento, nei confronti di un atto adottato a titolo di attuazione della cooperazione rafforzata autorizzata.

Nel caso di specie, la Corte rileva che la decisione impugnata si limita ad autorizzare l'instaurazione di una cooperazione rafforzata, senza contenere alcun elemento sostanziale relativo all'ITF stessa. Gli elementi di una futura ITF contestati dal Regno Unito non rappresentano

<sup>1</sup> Decisione 2013/52/UE del Consiglio, del 22 gennaio 2013, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie (GU L 22, pag. 11).

<sup>2</sup> Ossia il Belgio, la Germania, l'Estonia, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, l'Austria, il Portogallo, la Slovenia e la Slovacchia.

<sup>3</sup> Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84, pag. 1), e direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64, pag. 1).

affatto elementi costitutivi della decisione impugnata. Essi sono unicamente contenuti, allo stadio attuale, nelle proposte della Commissione del 2011 e del 2013.

Parimenti, la decisione impugnata non contiene disposizioni sulla questione delle spese correlate all'attuazione della cooperazione rafforzata. Tale questione non può pertanto essere esaminata prima dell'istituzione dell'ITF.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara che i due argomenti addotti dal Regno Unito riguardano gli elementi di un'eventuale ITF e non l'autorizzazione ad instaurare una cooperazione rafforzata, e devono quindi essere respinti, con conseguente rigetto del ricorso.

---

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*